



CONFINDUSTRIA CATANIA

RASSEGNA STAMPA

8 febbraio 2021

IL SOLE 24 ORE

Nell'agenda Draghi le partite Iva in crisi: redditi in picchiata e caccia ai ristori
Riconvertire al welfare alle politiche per l'impiego
Ammortamenti, lo stop considera la vita utile dei beni
Gli esodi su base volontaria sono fuori dal divieto
L'omologa del dialogo sblocca la transizione
Tari sulle aree escluse, il nodo sulla quota fissa
Aiuti agli autonomi verso la ripartenza dopo 2020 <spot>
Tax credits, restano i nodi sull'utilizzo in caso di cessione

Nell'agenda Draghi le partite Iva in crisi: redditi in picchiata e caccia ai ristori

Ricavi in calo. Colpito oltre un milione e mezzo di autonomi. Chi si ritrova sotto i 65mila euro può passare alla «tassa piatta» entro il 16 febbraio

di Gatto, Gavelli e Uva a pagina 2

Il grande freddo per le partite Iva ma i ricavi ko aprono l'opzione flat tax

LE EMERGENZE DI DRAGHI
Il reddito degli indipendenti

La crisi ha colpito fatturati già al minimo: 35mila euro per i professionisti con gli Ordini e 15mila per chi è senza Albo. A giugno l'assegno l'Isco, ma sarà solo per 41mila lavoratori

Valeria Uva

Oltre due milioni di partite Iva sono rimaste ferme durante il lockdown fino al 3 maggio dello scorso anno. In pratica il 40% dei 5,3 milioni di soggetti che compongono la galassia degli indipendenti, tra professionisti, imprenditori e altre partite Iva. Ancora per tutto il mese di maggio lo stop ha coinvolto il 28% degli indipendenti. E per molti si protrae tuttora: basti pensare ai lavoratori dello spettacolo o del turismo. La fotografia del primo impatto dell'emergenza Covid-19 è contenuta nel Rapporto sulle libere professioni, presentato nei giorni scorsi da Confprofessioni. Per tutti il 2020 sarà ricordato come l'annus horribilis, per via del vertiginoso calo dei redditi, che chiude un decennio di crisi profonda e inarrestabile.

Dal punto di vista fiscale e contabile, però, proprio il calo dei redditi potrebbe almeno consentire alle partite Iva finora in fascia medio-alta (con redditi oltre i 65mila euro) di cambiare regime, centrando l'obiettivo della flat tax, il regime forfettario riservato a chi dichiara meno di 65mila euro appunto (si veda la scheda a fianco).

Ma andiamo con ordine. Per avere un'idea dell'effetto della pandemia sulla galassia degli

indipendenti (professionisti, imprenditori, commercianti e autonomi) bisogna mettere insieme più tasselli. Come ricorda Confprofessioni, a fermarsi, infatti, non sono state tutte le categorie: a casa senza reddito sono rimasti soprattutto gli autonomi: 1.549.610, uno su due. Inevitabile che si siano messi subito in fila per i bonus Inps da 600 euro: oltre 4 milioni le domande arrivate all'Inps solo per marzo e aprile.

Un'altra cartina di tornasole arriva poi dalla seconda ondata delle domande di sostegno per i contributi e le indennità previste dal decreto Rilancio e dai decreti Ristori, il cui accesso per le partite Iva era legato anche al calo di fatturato dei primi mesi del 2020. Ebbene in queste condizioni si sono trovati oltre 2.393.018 contribuenti solo per i contributi del Dl Rilancio (si veda anche la pagina a fianco).



Inarcassa per ingegneri e architetti.

I professionisti

È andata un po' meglio ai professionisti ordinistici: 1.672.000 quelli censiti dalle Casse previdenziali. Il loro studio non hanno chiuso nel lockdown, anche se l'impegno di lavoro non è certo stato proporzionale agli incassi. Ma anche qui la sofferenza parte da lontano ed è stata solo aggravata dalla pandemia: il reddito medio 2019 è rimasto inchiodato intorno ai 35mila euro (meglio certo dei colleghi non ordinistici ferma a 15mila). E infatti uno su tre (513mila calcola l'Adepp) ha ottenuto il reddito di ultima istanza (Rui), ovvero il bonus da 600-1000 euro. Una prima spia dell'«effetto Covid», visto che una parte delle richieste, quella di chi si collocava tra i 35 e i 50mila euro di reddito 2018, poteva accedere al bonus solo autocertificando una riduzione degli incassi nei mesi del lockdown.

Certo, anche se per i conti definitivi 2020 bisognerà attendere, le prime stime ci sono già. Ad esempio nei bilanci di previsione 2021 sempre delle Casse. Per gli avvocati Cassa forense prevede «una diminuzione di reddito e di fatturato della categoria di circa il 20% rispetto all'anno precedente». Un ulteriore macigno, in parte legato anche alla paralisi dei tribunali, se si considera che già prima più della metà dei legali iscritti, ovvero 138mila sui 245mila totali, dichiarava un reddito inferiore a 35mila euro. Mentre per i commercialisti la riduzione, sempre in considerazione della crisi economica, «è stimata nella misura del 10%» nel previsionale della Cassa di categoria. E -8% segna anche il barometro di

I sostegni futuri

Da giugno gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps dovrebbero poter contare sull'Isco (Indennità sostitutiva di continuità reddituale e operativa): un primo esperimento di «cassa integrazione» fino al 2023 con un assegno che va dai 250 agli 800 euro mensili per sei mesi. Tutto in autofinanziamento, però, con un aumento solidaristico delle aliquote contributive degli iscritti. La platea è stimata in oltre 41mila lavoratori (su 290mila), che già ora dichiarano fino a 8.145 euro annui e per i quali si prevede il dimezzamento del reddito. «È un primo passo - commenta Chiara Gribaudo, deputata Pd in prima fila nell'inserimento di Isco in manovra - Spero che il nuovo Governo riprenda in mano l'agenda per il lavoro autonomo. Non è più rinviabile l'attuazione dell'equo compenso ed occorre ridurre la doppia tassazione sugli investimenti delle Casse che potrebbe liberare 500 milioni da destinare al welfare». I professionisti ordinistici aspettano invece l'esonero, solo parziale, dai contributi minimi che secondo le prime stime potrebbe, in astratto, riguardare ben 945mila soggetti sotto i 50mila euro. Ma la torta - da spartire con i «collegli» Inps - è piccola: la manovra ha stanziato un miliardo, in teoria si può salire a 2,5 miliardi con il decreto ristori 5. Se non fosse che di quest'ultimo, con la crisi di Governo, se ne sono perse le tracce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PRELIEVO AL 15% PIU' AMPIO

I cali di reddito attesi per il Covid potrebbero consentire a più autonomi di passare già dal 2021 al forfettario con tassa piatta al 15 per cento



ESONERO PER POCCHI

Per l'anno bianco dei contributi delle partite Iva per ora c'è solo un miliardo. Sono oltre 945mila solo i professionisti ordinistici che ne avrebbero potenziale diritto

DAL CALO DEI REDDITI AL RIASSETTO FISCALE E CONTABILE**1****IL PASSAGGIO PIÙ FAVOREVOLE****Da semplificato a forfait****Requisiti 2021**

- Incassi 2020 inferiori a **65mila euro**
- Erogazioni a dipendenti e Co.co.co nel 2020 non superiori a **20mila euro di retribuzione** (non rilevano i compensi per prestazioni occasionali)
- Redditi 2020 da **lavoro dipendente**, pensione o Co.co.co. **non oltre i 30mila euro** (non rilevano i compensi occasionali)
- Divieto di possesso al 31 dicembre 2020 di quote di **partecipazioni** (neppure simboliche) in società di persone, Srl trasparenti, imprese familiari o associazioni tra professionisti
- Divieto di **controllo** (diretto o indiretto) di Srl che svolgano attività sovrapponibili con quelle svolte dal professionista (ad esempio elaborazione dati contabili) a meno che non vi sia stata nel 2020 alcuna fattura emessa dal professionista alla società

Vantaggi

- Imposta sostitutiva pari al **15%** al posto delle aliquote marginali Irpef
- Si può passare dalla **fatturazione elettronica a quella cartacea** anche se, mantenendo la fatturazione elettronica, si guadagna un anno nel termine decadenziale per la notifica degli accertamenti
- Non cambia il criterio di determinazione del **reddito** che resta

quello di cassa

- Non si è più tenuti alla redazione e conservazione delle **scritture contabili** bensì alla sola numerazione progressiva e conservazione delle fatture emesse e ricevute che potranno anche non essere scaricate dallo Sdi ma consegnate dal cedente/prestatore
- **Non si applica più l'Iva** sulle fatture emesse
- Non si è più **sostituto d'imposta** per cui non si espone più la ritenuta sulle fatture emesse e non la si opera su quelle ricevute
- Si rettifica la **detrazione Iva** ex art. 19/bis Dpr 633/72 con eventuale versamento di quanto dovuto entro il 16/03/2021

Quando cambiare

- Passaggio **sempre possibile** trattandosi di due regimi naturali (risoluzione n. 64/E/2018) anche se esiste, proprio per i lavoratori autonomi, una risposta ad interpello (n. 107/2019) che pare mettere in dubbio questa conclusione, basandosi su argomenti poco convincenti

A cosa fare attenzione

- Ad altri **redditi soggetti a tassazione ordinaria** (dipendente, diversi, fondiari, ecc..) e alle spese detraibili o deducibili. Se sono alte potrebbe essere più conveniente fiscalmente restare nel regime semplificato
- Se si intende usufruire del **superbonus 110%** per lavori edilizi nel 2021, meglio restare nel regime semplificato per portare in detrazione dall'Irpef queste spese

2**IL CAMBIO PIÙ SEMPLICE****Da ordinario a semplificato****Requisiti 2021**

- Per i professionisti (e tutti gli autonomi) **non esistono requisiti di accesso** sia al regime ordinario che al semplificato: tutti sono in contabilità semplificata (se non forfettari o "minimi") e solo per opzione (scelta minoritaria) diventano ordinari

Vantaggi

- Si **elimina il registro cronologico** dei compensi e delle spese, nonché gli estremi dei c/c bancari su cui sono state effettuate le movimentazioni finanziarie

- Obbligo di **tenuta dei registri**: incassi e pagamenti per le imposte dirette e onorari e acquisti ai fini Iva

- Per comodità si può mantenere il **registro dei beni ammortizzabili** o schede mobili distinte per categorie di beni o ancora operare le indicazioni su natura e qualità dei beni e quote di ammortamento nei registri Iva

Quando cambiare

- L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio

A cosa fare attenzione

- Chi resta nel regime contabile ordinario può difendersi meglio in sede di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria

OLTRE LA CRISI**UN WELFARE DA RICONVERTIRE
ALLE POLITICHE PER L'IMPIEGO**di **Alberto Orioli**

Delle aziende zombie e del rischio di salvare il non salvabile in piena pandemia ha parlato il presidente incaricato Mario Draghi nel documento che ha predisposto insieme a Ragurham Rajan per il G30. Sono le imprese che hanno ormai perso

il mercato o il prodotto o il servizio e non hanno più la possibilità di ripartire. In questo caso conta la distruzione creatrice, che è parte del ciclo della vita economica, come ha ricordato lo stesso Draghi in più occasioni.

**RICONVERTIRE
IL WELFARE
ALLE POLITICHE
PER L'IMPIEGO**

Per i banchieri centrali è terminologia comune. In genere dicono: lasciare le imprese zombie al loro destino, risvegliare invece le belle addormentate nel bosco, vale a dire le aziende sane ma in sofferenza temporanea per la pandemia.

La fotografia che la cassa integrazione fa del Paese imprigionato nel maleficio della pandemia è quella di un mondo sospeso, angosciato e irrazionale.

Sono stati spesi 19 miliardi per le varie forme di cassa integrazione e hanno interessato quasi sette milioni di persone. Ma è altrettanto vero che c'è stata una corsa all'accaparramento delle ore di cassa, perchè il tiraggio effettivo è del 42% rispetto alle ore effettivamente prenotate.

Significa che il mondo delle produzione e dei servizi non ha chiari i confini dell'orizzonte, non riscontra un percorso di recupero di fiducia, prospetta tempi che non si attende saranno mai migliori.

L'attore pubblico in questa fase considera prioritario affidare all'azienda le sorti degli addetti, anche in caso di default reale pur se non formalmente conclamato.

L'impresa, anche quella zombie, è la zattera su cui un sistema pubblico di ammortizzatori lascia le vittime della congiuntura economica avversa.

Ed è evidente che questa non è la migliore risposta. Il Covid ha messo a nudo le lacune di un sistema figlio di un'idea tardo ottocentesca dell'impresa. Che ha spostato ogni risorsa pubblica a consegnare un sistema di welfare orientato solo alla previdenza.

Un vero sistema di welfare dovrebbe prendersi carico di chi perde il lavoro, assisterlo nel mantenimento di una forma di reddito e operare in modo da rendere possibile il recupero di un'occasione di impiego. Si chiamano politiche attive del lavoro e sono quelle che servono da decenni. Lasciare alle imprese, che non sono nemmeno più tali, un carico anomalo di personale non è la risposta giusta, innanzitutto per il personale.

Purtroppo il discorso pubblico sulle politiche attive del lavoro è stato banalizzato e distorto dalla discussione sul reddito di cittadinanza. Se ha un senso immaginare un sostegno al reddito anti povertà, non altrettanto ha una ragion d'essere la grottesca caricatura di un software in grado di segnalare al telefonino dei cittadini le opportunità di lavoro della propria zona.

Che sarebbe l'ideale, ma purtroppo ancora non esiste. Né esisterà a breve.

Parlare di politiche attive del lavoro significa proprio questo: creare le condizioni perchè esi-

stano dei servizi efficienti per aumentare la forza dei curricula di chi non ha lavoro, per mettere in campo banche dati dove far dialogare finalmente domanda e offerta. Senza dimenticare che, nel corso degli anni, le agenzie private hanno assunto un ruolo importante e professionale, prima ostracizzato dall'impostazione ideologica dei 5 Stelle, poi recuperato quando si è capito che la barca affondava.

Tra le tante riforme che l'Europa chiede all'Italia come completamento del Recovery plan c'è anche questa delle politiche attive del lavoro. Se sarà Draghi il prossimo presidente del Consiglio avrà modo di applicare ciò che lucidamente analizzava da banchiere centrale e da studioso. Ma molto dipenderà dalle aspettative e dalle ingerenze dei partiti che comporranno la sua maggioranza. Che, detto non troppo tra parentesi, sotto tutti responsabili delle politiche attive ancora inesistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ammortamenti, lo stop considera la vita utile dei beni

BILANCI

La bozza del documento Oic affronta i principali effetti della sospensione

Se ci sono immobilizzazioni con scadenza fissa la quota si spalma sugli anni residui

Pagina a cura di

Andrea Cioccarelli

Giorgio Gavelli

Fabio Giommoni

La possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (prevista dall'articolo 60, commi 7-bis e seguenti, del Dl 104/2020) ha destato grande interesse da parte delle imprese. Ma la norma, per com'è formulata, ha fatto sorgere una serie di dubbi circa gli impatti contabili della sospensione, che può essere applicata ai bilanci chiusi a partire dal 15 agosto 2020 (entrata in vigore del Dl 104/20) e, dunque, al bilancio al 31 dicembre 2020 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Senza dimenticare che l'ultima parte del comma 7-bis prevede che questa deroga all'articolo 2426 del Codice civile e ai principi contabili possa essere estesa anche agli esercizi successivi, con un decreto del Mef, in relazione all'evoluzione della situazione economica legata alla pandemia.

Stop, slittamenti e deroghe

I principali temi sul trattamento contabile della sospensione sono affrontati nella bozza del documento interpretativo n. 9 diffusa dall'Oic nei giorni scorsi e in pubblica consultazione fino a dopodomani (10 febbraio).

In primo luogo, il comma 7-bis prevede che la quota di ammortamento non effettuata nell'anno è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo; e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, cosicché il piano di ammortamento originario del cespite è prolungato di un anno. Quindi al minor ammortamento del bene è associata un'estensione di un anno della sua vita utile residua.

In tal caso, secondo l'Oic, se nel 2020 è sospeso l'intero ammortamento, la quota dell'esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) non si modifica nell'importo, perché la vita utile del bene viene prolungata di un anno. Le quote di ammortamento degli esercizi successivi restano immutate e la quota «intera» sospesa nel 2020 è imputata nell'ultimo anno del (nuovo) piano di ammortamento (esempio 3 del documento Oic, si vedano le schede a lato).

Se, invece, l'ammortamento del 2020 è sospeso solo in parte (ad esempio per il 40%), fermo restando che sia possibile incrementare la vita utile del cespite e il corrispondente piano di ammortamento di un anno, la quota degli esercizi successivi subisce una riduzione, perché va ricalcolata in misura pari al rapporto tra il valore residuo ammortizzabile del bene (al netto della quota al 60% imputata nel 2020) e la vita utile residua aggiornata (esempio 3-bis del documento Oic).

Ci si è chiesti, però, se un'impresa possa derogare a ciò, qualora non sia possibile allungare la vita utile del cespite, a causa di vincoli contrattuali o tecnici. L'Oic fa l'ipotesi di una società che detiene diritti di sfruttamento di

software che hanno una durata contrattuale di cinque anni: in tal caso, la quota di ammortamento degli esercizi successivi (rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua non modificata) si incrementa rispetto al piano originario, dovendo "recuperare" il minor ammortamento 2020 nello stesso periodo inizialmente stimato. In altre parole, la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell'esercizio è "spalmata" lungo la vita utile residua del bene, aumentando pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare (esempio 4 del documento).

Acquisti nell'esercizio

Altro dubbio riguardava i beni acquistati nello stesso esercizio in cui ci si avvale della possibilità di sospendere gli ammortamenti (esercizio 2020 per i contribuenti "solari"), in ragione del fatto che le imprese, generalmente, applicano il criterio fiscale di ammortamento dei cespiti acquistati nell'anno, imputando forfettariamente il 50% della quota annua (criterio definito "accettabile" dall'Oic 16 in assenza di scostamenti significativi). Secondo l'Oic, la quota (ridotta) sospesa slitta all'ultimo esercizio del piano, restando invariate le quote intermedie. Ad esempio, se l'impresa decide di sospendere l'intera quota del 50% relativa al 2020, questa sarà imputata nell'ultimo anno di ammortamento, che riceverà un ammortamento ad aliquota piena, invece che dimezzata (esempio 5 del documento).

I bilanci terranno conto degli incroci tra questa deroga sugli ammortamenti e altre norme "straordinarie", come quelle su perdite (si veda [Il Sole 24 Ore](#) dell'11 gennaio), rivalutazioni e riallineamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GLI ESEMPI**A SOSPENSIONE INTEGRALE CON VITA UTILE AGGIORNATA**
Esempio 3 del documento Oic

- Una società possiede immobili con costo storico di 1.000 euro, vita utile pari a 10 anni, e fondo ammortamento al 1° gennaio 2020 pari a 500 euro. La società decide di non ammortizzare gli immobili nell'esercizio 2020.
- Nell'esercizio successivo la società ridetermina il piano di ammortamento, essendo possibile allungare di un anno la vita utile residua che quindi diventa pari a 5 anni al 1° gennaio 2021.
- La quota di ammortamento per l'anno 2021 è dunque pari a 100 euro: cioè il valore da ammortizzare (500 euro) diviso la vita utile residua (5 anni).

B SOSPENSIONE PARZIALE E CON VITA UTILE AGGIORNATA
Esempio 3-bis del documento Oic

- Una società possiede un cespite con costo di 100 euro, vita utile di 10 anni, e fondo ammortamento al 1° gennaio 2020 pari a 40 euro. Decide di ammortizzare il cespite solo per il 60% nel 2020, e pertanto nel 2020 imputa a conto economico un ammortamento pari a 6 euro (anziché 10).
- Nell'esercizio successivo la società ridetermina il piano di ammortamento, valutando la possibilità di allungare di un anno la vita utile residua, che quindi è pari a 6 anni al 1° gennaio 2021.
- La quota di ammortamento per il 2021 è pari a 9 euro: valore da ammortizzare (54 euro) diviso la vita utile residua (6 anni).

C SOSPENSIONE INTEGRALE SENZA AGGIORNAMENTO
Esempio 4 del documento Oic

- Una società detiene diritti di sfruttamento di software. Decide di avvalersi della deroga nel bilancio che chiude al 31 dicembre 2020. I diritti hanno durata contrattuale di 5 anni, acquistati nel 2019 a 1.000 euro, con scadenza nel 2023. Al 1/1/2020 il fondo ammortamento è di 200 euro e la vita utile residua di 4 anni.
- Nell'esercizio 2020 la società decide di non effettuare gli ammortamenti. In tal caso non può estendere di un anno la vita utile di tale diritto, perché tutti i contratti scadono nel 2023.
- Dal 2021 eseguirà un ammortamento annuale di 267 euro: valore da ammortizzare (800) diviso la vita utile residua (3 anni).

D SOSPENSIONE PER ACQUISTI NELL'ESERCIZIO
Esempio 5 del documento Oic

- Una società acquista un cespite nell'esercizio 2020 e decide di non ammortizzarlo. Il costo del bene è di 100 euro e la vita utile pari a 10 anni, con ultimo anno di ammortamento ad aliquota dimezzata nel 2030.
- La società avrebbe ammortizzato il bene al 50% nel 2020 (ammortamento pari a 5 anziché 10). Ma sceglie di non farlo (avvalendosi della norma) e stabilisce sia possibile allungare la vita utile fino a dicembre 2030, anziché giugno 2030.
- Nell'esercizio 2021 l'ammortamento è quindi di 10 euro: valore da ammortizzare (100 euro) diviso la vita utile residua (10 anni).

LE ALTERNATIVE AL RECESSO

Gli esodi incentivati su base volontaria sono fuori dal divieto

Oltre all'utilizzo della Cig è possibile lo smaltimento delle ferie arretrate

La pandemia continua a mettere a dura prova molti settori del Paese: particolarmente colpiti, tra gli altri, turismo, commercio al dettaglio, ristorazione.

Sin dall'inizio, il legislatore ha introdotto una serie di misure volte alla salvaguardia dei posti di lavoro, consentendo in particolare la fruizione delle integrazioni salariali e imponendo il divieto di licenziamento per motivi economici - tanto individuale che collettivo - esteso da ultimo con la legge di Bilancio fino al 31 marzo 2021.

Se da un lato è esente dal divieto l'ipotesi del cambio di appalto garantito dalla previsione di clausole sociali che impongono all'appaltatore la riassunzione dei lavoratori, lo stesso non può dirsi per il diverso caso di cessazione di appalto. L'appaltatore uscente infatti non può procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente, la cui posizione sia effettivamente in esubero al termine dell'erogazione dei servizi.

Quali sono dunque gli strumenti a disposizione delle aziende che si trovano in questa situazione? Pensiamo ad esempio al caso delle aziende del settore della ristorazione alle quali è stato affidato il servizio mensa da svolgere nell'ambito dei contesti aziendali.

Non è difficile pensare che in questa situazione emergenziale, in cui i datori di lavoro hanno fatto ampio uso della cassa integrazione, dello smart-working e di molti altri strumenti per fronteggiare il calo di fatturato e per ridurre il nu-

mero dei dipendenti fisicamente presenti all'interno degli stabilimenti, gli stessi abbiano deciso di non rinnovare gli appalti di servizi di ristorazione all'interno dell'azienda, soprattutto in un'ottica di riduzione dei costi.

Gli imprenditori che si vedono dunque non rinnovare i contratti per la prestazione di tali servizi, se da un lato non possono procedere con i licenziamenti (individuali e/o collettivi) per la perdita dell'appalto fino al 31 marzo 2021, dall'altro possono tuttavia fare ricorso ad altri strumenti messi a disposizione dall'ordinamento.

Possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale che, oltre a semplificare notevolmente le relative procedure di richiesta, li ha estesi sino a fine giugno 2021.

Nel rapido succedersi dei provvedimenti emanati il legislatore ha anche, a più battute, raccomandato e incentivato la promozione dell'utilizzo delle ferie pregresse accumulate e non utilizzate da parte dei dipendenti, e dei permessi retribuiti.

Infine, una valida eccezione al divieto di licenziamento è la possibilità di negoziare con le organizzazioni sindacali un accordo collettivo attraverso il quale si può concordare un piano di uscite incentivate, al quale i dipendenti possono aderire su base volontaria. Il legislatore ha previsto che in questa particolare situazione, nonostante si tratti di una risoluzione consensuale, i lavoratori interessati all'esodo possano beneficiare dell'indennità di disoccupazione, per la quale i datori di lavoro dovranno pagare il contributo di ingresso alla Naspi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI CONFINDUSTRIA



Aziende in crisi Risanamento, l'omologa sblocca la transazione

—Giulio Andreani

— Paolo Rinaldi

—a pagina 18

L'omologa del piano sblocca la transazione

AZIENDE IN CRISI

Effetti da chiarire per i piani di risanamento contenenti lo stralcio dei debiti fiscali

Se l'ok del giudice non si estendesse all'accordo le norme sarebbero inutili

Pagina a cura di
Giulio Andreani
Paolo Rinaldi

La recente circolare dell'agenzia delle Entrate 34/E/2020 sulla transazione fiscale, pur essendo stata emanata a poche settimane dall'entrata in vigore delle modifiche apportate agli articoli 180 e 182-bis della legge fallimentare da parte della legge 159/2020, non fornisce istruzioni agli uffici riguardo alle nuove norme introdotte con tale legge.

L'assenza di indicazioni

La circolare 34/E tace in particolare sulle conseguenze riguardo all'attività degli uffici e alla pretesa tributaria derivanti dal provvedimento di omologazione (di accordi di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo) adottato dal tribunale ai sensi delle nuove disposizioni di legge, in mancanza dell'assenso dell'Agenzia - ovvero, e ben più rilevante - in presenza di espresso diniego da parte di quest'ultima.

Il legislatore, in effetti, non è intervenuto sul testo dell'articolo 182-ter, e dunque questo potrebbe spiegare il silenzio dell'Agenzia, dovendo le nuove norme essere applicate dall'autorità giudiziaria: gli articoli 180 e 182-ter, nella versione modificata, attribuiscono infatti, al tribunale e non ad altri, un ruolo decisivo ri-

guardo all'individuazione dei presupposti di omologazione dei due strumenti di regolazione della crisi sottostanti.

Chi scrive ha già affermato che le norme introdotte con la legge 159/2020 dovrebbero essere interpretate alla luce delle relative disposizioni di origine: l'articolo 48 del Codice della crisi di impresa. La relazione accompagnatoria al Dl 14/2019, infatti, commentando l'articolo ne motiva l'introduzione «al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi» da parte degli enti pubblici.

L'interpretazione da evitare

È tuttavia opportuno sgombrare il campo da possibili equivoci circa una interpretazione troppo letterale di tali norme che potrebbe rendere molto difficile l'applicazione delle nuove regole: si tratta della lettura secondo cui il tribunale potrebbe omologare l'accordo relativo ad altri creditori, considerando il Fisco ai fini del raggiungimento della soglia del 60% dei crediti, ma senza effetto sulla transazione fiscale.

Una simile interpretazione dei nuovi articoli 180 e 182-bis, pur aderendo alla lettera delle disposizioni recentemente introdotte, produrrebbe infatti - specialmente nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti - effetti distorsivi tali da impedirne di fatto l'applicazione ed è quindi da disattendere.

Si pensi a un piano di risanamento sottostante agli accordi con gli aderenti, il quale includa una transazione fiscale che preveda uno stralcio e/o una dilazione di pagamento dei debiti fiscali, che influenza positivamente l'importo dei flussi di cassa utilizzabili per altri scopi: la relazione dell'esper-

to certamente ne condizionerebbe la fattibilità alla adesione dell'Agenzia alla transazione fiscale.

Laddove con l'omologazione non si ottenesse l'automatico effetto di adesione da parte dell'ente interessato alla transazione fiscale, il piano non sarebbe fattibile e l'accordo non sarebbe omologabile a causa del mancato avveramento.

Se non si producesse per effetto dell'omologazione anche l'approvazione della proposta, gli unici accordi di ristrutturazione per i quali la modifica porterebbe un vantaggio sarebbero quelli i cui piani non prevedano alcuna transazione fiscale, pur essendo generalmente l'Erario un creditore rilevante per il consenso.

Si tratta di una circostanza assai improbabile, in quanto nell'accordo di ristrutturazione - per definizione - l'Erario o è parte degli accordi dovendo sottoscrivere la transazione fiscale, o è ad essi estraneo e quindi deve essere pagato nel termine dei 120 giorni previsto dall'articolo 182-bis.

Il caso del concordato

La diversa interpretazione della disposizione introdotta nell'articolo 182-bis - anche se più "letterale" - assumendo la possibilità di omologazione degli accordi (diversi dalla transazione fiscale e contributiva) senza la necessità dell'adesione del Fisco e degli enti previdenziali ai fini del raggiungimento della soglia del



60%, non troverebbe in realtà mai applicazione e renderebbe quindi le norme di cui si tratta del tutto inutili. Ecco perché è opportuno chiarire subito che sarebbe un errore farvi riferimento sulla base del mero dato letterale delle nuove norme.

Il rischio di un'interpretazione analoga a quella sopra esposta con riguardo all'accordo di ristrutturazione dei debiti non ricorre nell'ambito del concordato preventivo: in questo caso, infatti, la proposta viene approvata se vengono raggiunte le maggioranze previste dall'articolo 177 e quindi o il Fisco vota favorevolmente o il tribunale «vota in sostituzione». Tertium non datur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EFFETTI DELLE DIVERSE INTERPRETAZIONI

IL CASO

Un'impresa propone un accordo di ristrutturazione alle banche e al Fisco, che hanno crediti per importi pari al 40% ed al 25% dell'ammontare complessivo dei suoi debiti. Il piano prevede una falcidia di tali crediti rispettivamente del 60 e del 50% e una dilazione di pagamento di cinque anni; la proposta di transazione è decisiva ai fini della soglia del 60% e conveniente per l'Erario. Le banche aderiscono all'accordo, mentre l'amministrazione finanziaria non si pronuncia o rigetta la proposta di transazione fiscale

LE TRE POSSIBILI APPLICAZIONI DELLE NUOVE NORME

1. Omologa con transazione non efficace

Il tribunale considera il credito del Fisco (25%) per il raggiungimento della soglia del 60% e può omologare l'accordo di ristrutturazione sottoscritto dalle banche; tuttavia, in assenza dell'adesione del Fisco, l'omologa non implica anche l'approvazione della proposta di transazione e non ha effetti sul trattamento dei crediti tributari. Sebbene l'accordo con le banche possa essere di per sé omologato, l'assenza di efficacia della transazione fiscale rende il piano irrealizzabile e impedisce l'omologazione

2. Transazione efficace in caso sia di omessa pronuncia sia di rigetto

Il tribunale considera il credito del Fisco (25%) ai fini del superamento della soglia del 60% e quindi può omologare l'accordo di ristrutturazione sottoscritto dalle banche. Dispone inoltre l'approvazione della proposta di transazione «in sostituzione dell'agenzia delle Entrate», la quale produce la riduzione dell'importo dei debiti tributari e la dilazione di pagamento previste da tale proposta e dal piano: di conseguenza il piano risulta fattibile e gli accordi sono omologabili nel loro complesso

3. Transazione efficace solo in caso di omessa pronuncia

Il tribunale può operare secondo i criteri indicati nel box precedente, originando i medesimi effetti, solo se l'amministrazione finanziaria non si pronuncia sulla proposta di transazione fiscale. Qualora, invece, si pronunci e rigetti la proposta, quest'ultima non potrebbe essere approvata «in sostituzione» dal tribunale: conseguentemente il piano non sarebbe attuabile, senza riduzione dei debiti e della dilazione di pagamento discendenti dalla transazione, e non potrebbe esservi omologazione

L'ISTRUTTORIA DEI FUNZIONARI

Uffici obbligati a valutare l'attestazione

Possibile disattenderla se è priva di motivazione o chiaramente inattendibile

L'attestatore esprime una valutazione fondamentale ai fini dell'approvazione della proposta di transazione fiscale e contributiva:

- nel concordato, allo scopo di assicurare che il pagamento offerto al Fisco e agli enti previdenziali non è inferiore a quello che questi riceverebbero in caso di liquidazione dell'impresa debitrice, sulla base del valore di mercato del patrimonio di liquidazione di quest'ultima, tenuto conto dell'ordine delle cause di prelazione;
- nell'accordo di ristrutturazione allo scopo di attestare che la proposta di transazione è più conveniente (per l'Erario) rispetto alla liquidazione.

Quello della convenienza economica rispetto alla soluzione alternativa della liquidazione ha sempre costituito il criterio principale che l'amministrazione finanziaria deve adottare per approvare o rigettare le proposte di transazione fiscale che vengono formulate e il giudizio che l'attestatore deve esprimere su tale convenienza a norma dell'articolo 182-ter rappresenta il fulcro del procedimento decisorio che conduce il Fisco a pronunciarsi in un senso o nell'altro.

Il peso di questo giudizio è ancor maggiore dopo che, con la legge 159/2020, il legislatore ha modificato gli articoli 180 e 182-bis della legge fallimentare, prevedendo (si veda l'articolo a lato) che il tribunale omologa il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione anche in caso di mancata adesione del Fisco e degli enti previdenziali, quando la transazione

risulta conveniente «anche sulla base delle risultanze della relazione» dell'attestatore.

Con la circolare 34/2020 le Entrate hanno affermato che, nel formarsi il proprio convincimento sulle proposte di transazione, gli uffici devono far riferimento all'attestazione, potendone disattendere le risultanze solo allorché le ritengano manifestamente non attendibili ovvero non sostenibili e ciò risulti da una puntuale motivazione, idonea a individuare in maniera analitica i dati ritenuti infondati. Le principali criticità dell'attestazione che gli uffici finanziari devono valutare riguardano le ipotesi di crescita del fatturato previste nel piano, il valore di realizzo degli asset di cui è prevista la vendita, i tassi di attualizzazione dei flussi di cassa e le riduzioni dei costi di produzione rispetto al passato. A seguito della rilevazione delle criticità

l'agenzia non deve assumere decisioni unilaterali, ma avviare un confronto con il contribuente per pervenire a una soluzione condivisa.

Nel concordato preventivo un peso altrettanto rilevante, ai fini della decisione che l'Agenzia deve adottare, è assunto dalla relazione del commissario giudiziale redatta ex articolo 172 della legge fallimentare, con cui deve essere valutata la fattibilità giuridica ed economica del piano e della proposta di concordato, di cui la transazione fiscale fa parte, nonché la sua convenienza. Il Fisco necessita non solo di analisi approfondite, ma anche di una sintesi chiara, cioè di un sì o di un no, che è poi quel che sono chiamati a esprimere i creditori: il Commissario giudiziale deve quindi evitare conclusioni troppo articolate e prospettare alternative poco probabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tari, sulle aree escluse il nodo quota fissa

IGIENE URBANA

**Per la parte variabile
possibili sconti determinati
dall'avvio al recupero**

Pasquale Mirto

Le risposte fornite dal dipartimento Finanze a Telefisco 2021 contribuiscono a chiarire l'ambito di applicazione delle modifiche recate dal Dlgs 116/2020, per una più corretta applicazione della Tari nel 2021. Il problema principale deriva dall'abrogazione della categoria dei rifiuti assimilati, sostituiti dai «rifiuti urbani» delle imprese, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, fermo restando che i rifiuti urbani non includono quelli della produzione.

I rifiuti urbani prodotti dalle imprese si ottengono dall'incrocio degli allegati L-quater e L-quinquies del Dlsg 152/2006, che elencano le tipologie di rifiuti e di attività, non includendo però le attività industriali e le attività agricole, neanche per connessione. Ci si è posti quindi il problema di come cambia la Tari nel 2021, posto che il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione di locali e aree produttive di rifiuti urbani.

Il Mef evidenzia che l'articolo 184, comma 3, lettera c) del Dlgs 152/2006, inserisce tra i «rifiuti speciali» quelli prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli del comma 2 ossia dai rifiuti urbani; dalla lettura combinata emerge che le attività industriali possono essere produttive di rifiuti sia urbani sia speciali.

Producendo anche rifiuti urbani, le attività industriali non possono ritenersi escluse dall'applicazione della Tari. Secondo il Mef possono considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, che conseguentemente resterebbero escluse dalla Tari. L'esclusione farebbe presumere che per queste superfici non sia dovuta neanche la quota fissa, conclusione questa però contraria a una giurisprudenza di legittimità che si sta

via via consolidando, anche se con riferimento ai vecchi prelievi (Cassazione n. 22901/2020).

Resta impregiudicata l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa sia per quella variabile, alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio mense, uffici, servizi, depositi o magazzini non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali in base al comma 649 della legge 147/2013.

Altra importante precisazione riguarda le riduzioni della parte variabile, che il comma 649 prevede a favore di chi avvia autonomamente al riciclo i propri rifiuti speciali assimilati. Per il Mef il regolamento comunale va aggiornato per tener conto del nuovo quadro normativo, in modo da riconoscere «una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati». Tuttavia si ritiene, considerando l'ampia potestà regolamentare sul punto, che il Comune possa più coerentemente prevedere una riduzione per «avvio al recupero» dei rifiuti, in modo da garantire ai soggetti che non intendono «uscire» dal servizio pubblico con tutti i rifiuti urbani prodotti (per quanto previsto dal nuovo articolo 198, comma 2-bis e dall'articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006) una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero, anche considerando che il riciclo è un'operazione di recupero. Questa soluzione presenta però difficoltà applicative per la tariffa corrispettiva, visto che i rifiuti urbani delle imprese includono i «rifiuti urbani indifferenziati» e la tariffa si calcola essenzialmente con la misurazione di questi rifiuti (Dm 20 aprile 2017).

Il Dipartimento ha contribuito significativamente a chiarire alcuni aspetti. Ma restano altri problemi, come il limite quantitativo ai rifiuti conferibili al pubblico servizio (prima determinato in sede di assimilazione) o quella degli agriturismi, che non possono più conferire nulla, anche volendo, al pubblico servizio, anche in presenza di cassonetti stradali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI CONFINDUSTRIA



Nuovi aiuti. Con cinque decreti coperti fino a 7 mesi su 10. Ora vanno articolati gli interventi per cui è già autorizzata la spesa di 32 miliardi

di Aquaro, Bufacchi, Dell'Oste, Ferlito, Sorrentino e Veronese a pagina 3

Aiuti agli autonomi verso la ripartenza dopo il 2020 «spot»

LE EMERGENZE DI DRAGHI
Le misure di sostegno

L'anno scorso gli indennizzi «stop & go» con cinque decreti hanno coperto 7 mesi su 10. Ora vanno articolati gli interventi per cui è già autorizzata la spesa totale di 32 miliardi

Archiviato il decreto «Ristori 5», toccherà al nuovo Governo mettere mano agli aiuti per quest'anno

Nel terzo trimestre del 2020, dopo lo stallo di primavera, ci sono state 104 mila nuove partite Iva

A cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste
Gabriele Ferlito

Cinque decreti legge, 15 profili di lavoratori, sette mensilità su dieci coperte dagli indennizzi – tra marzo e dicembre – ma con un quadro tutt'altro che omogeneo. L'impianto degli aiuti 2020 a professionisti e autonomi è un *patchwork* cucito di mese in mese sempre sul filo dell'emergenza. Tagliato di qua e di là in termini di beneficiari, requisiti, importi e procedure d'accesso.

I 32 miliardi di scostamento di bilancio, decisi poche settimane fa per alimentare l'ipotetico decreto «Ristori 5», con ogni probabilità continueranno a contemplare anche gli aiuti a professionisti e autonomi, come nelle intenzioni del Governo Conte-bis. Ma in una direzione ancora da tutta vedere, che sarà il nuovo Esecutivo a dover indicare.

La ripartenza degli aiuti avrà l'imprinting di Mario Draghi, che già l'anno scorso aveva sollecitato il sostegno immediato alla liquidità su vasta scala, esortando a mobilitare in ogni modo l'intero sistema finanziario, per proteggere i cittadini e l'economia «contro scossoni di cui il settore privato non ha nessuna colpa, e che non è in

grado di assorbire».

D'altra parte, con il passare dei mesi è diventato sempre più chiaro che la strategia degli aiuti a fondo perduto serve a far fronte allo shock iniziale, ma non basta a garantire né il sostentamento, né il rilancio delle attività economiche nel medio periodo. Ad esempio, un venditore a domicilio nel 2020 può aver ricevuto al massimo 4.800 euro spalmati su sei mensilità tra marzo e dicembre. Mentre un libero professionista iscritto alla gestione separata Inps si è fermato a 2.200 euro in tre mensilità (si veda il grafico in basso). Cifre non trascurabili – soprattutto se si va a vedere l'impatto per le casse pubbliche – ma che agli occhi di molti lavoratori sono sembrate poco più di una mancia. Ad esempio, solo nei primi due mesi dell'emergenza (marzo e aprile) l'impegno di spesa totale per il sostegno agli autonomi è stato di 5,2 miliardi, come spiega l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ma distribuito su una platea di 4,25 milioni



di richiedenti si è tradotto in 1.226 euro pro capite.

Tutto ciò con requisiti d'accesso che spesso hanno prestato il fianco alle critiche di chi è rimasto escluso. I limiti di questo meccanismo sono stati indirettamente evidenziati anche nelle discussioni sull'ipotetico decreto "Ristori 5": il vecchio Governo, infatti, stava pensando a un nuovo sistema di indennizzi basato sulle effettive perdite di fatturato per l'intero 2020. Andando oltre, così, alle misure spot erogate l'anno scorso.

Mentre altri Paesi europei come Germania e Spagna hanno già programmato l'estensione degli aiuti per i prossimi mesi (si vedano gli articoli a lato), uno dei punti su cui misurerà la bontà dei nuovi interventi italiani sarà la capacità di selezionare con efficacia i destinatari, oltre alle cifre in gioco.

Tenendo conto dell'inevitabile evoluzione del quadro economico: rispetto all'inizio della pandemia, c'è chi sta tenendo duro e chi ha cessato l'attività (magari per tentarne un'altra). E c'è anche chi ha aperto una nuova partita Iva, spesso lasciando un impiego dipendente ormai al capolinea. Solo nel primo semestre 2020 – con tre mesi di *lockdown* duro – il lavoro indipendente (professionisti e no) ha perso circa 140mila unità: andando così ad aggiungere un 20% alle 735mila posizioni perse nel decennio 2009-19, secondo l'ultimo rapporto di Confprofessioni. Ma tra luglio e settembre 2020 – rileva il dipartimento Finanze – sono state attivate 104.900 nuove posizioni Iva: il 3% in più su base annua, con un balzo del 10% rispetto al trimestre precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO

Gli indennizzi per autonomi e professionisti previsti dai decreti per l'emergenza coronavirus

Gli indennizzi per autonomi e professionisti previsti dai decreti per l'emergenza coronavirus		DL CURA ITALIA 18/20	DL RILANCIO 34/2020			DL AGOSTO 104/20			DL RISTORI 137/20	DL RISTORI-QUATER 157/20	
		MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E FIGURE EQUIPARATE	600	500								
	AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE	600	600	1.000 600*							
	AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO	600	600								
	AUTONOMI SENZA P. IVA E ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS AL 23 FEBBRAIO 2020	600**	600	600			1.000			1.000	1.000
	DIPENDENTI STAGIONALI DEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI	600	600	1.000			1.000			1.000	1.000
	LAVORATORI INTERMITTENTI	600**	600	600			1.000			1.000	1.000
	ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FPLS)	600	600	600			1.000			1.000	1.000
	LAVORATORI SPORTIVI***	600	600	600	600					800	800
	STAGIONALI DIPENDENTI NON IMPIEGATI NEL SETTORE TURISTICO O TERMALE	600**	600	600			1.000			1.000	1.000
	TITOLARI DI RAPPORTI DI CO.CO.CO. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	600	600	1.000							
	LIBERI PROFESSIONISTI CON P. IVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	600	600	1.000							
	VENDITORI A DOMICILIO CON PARTITA IVA	600**	600	600			1.000			1.000	1.000
	LAVORATORI DOMESTICI		500	500							
	LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE, PRESSO IMPRESE DEL TURISMO E TERME		600	1.000			1.000			1.000	1.000
	LAVORATORI MARITTIMI						1.000				

Nota: *in base al tipo di attività. **Dm 10 del 30 aprile 2020. ***Marzo aprile, maggio: Dl Cura Italia 18/20. Giugno: Dl Agosto 104/20

1

L'emergenza

Copertura
a tappeto
nel lockdown

- Gli aiuti di marzo 2020 sono stati stanziati dal decreto cura Italia (Dl 18/20) con l'indennità di 600 euro destinata a una pluralità di categorie.
- Il mese di aprile è stato coperto con il decreto Rilancio, arrivato però il 19 maggio.
- La platea si è poi ristretta con i decreti successivi

2

I ristori

Replicati
gli indennizzi
di agosto

- I Dl Ristori 137/20 e Ristori-quater 157/20 danno (per novembre e dicembre) un'altra mensilità una tantum ai beneficiari di quelle del Dl Agosto 104/20, estendendo la platea.
- Sono misure rivolte ai lavoratori colpiti dalla crisi, e non solo per le restrizioni dei Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre

3

Il 2021

Nuove risorse
in attesa
di utilizzo

- La quinta edizione del decreto Ristori, che avrebbe dovuto anche contemplare misure a favore dei professionisti, è stata fermata sul nascere dalla crisi di governo.
- Restano disponibili però i 32 miliardi di euro di scostamento di bilancio già decisi dal Parlamento, una parte dei quali potrà riguardare gli aiuti agli autonomi

AGEVOLAZIONI**Tax credit affitti,
dubbi sull'utilizzo
in caso di cessione**

Regole di utilizzo del tax credit locazioni da parte cessionario solo parzialmente chiarite nel corso di Telefisco. Restano da chiarire le regole di utilizzo dei crediti ceduti che dopo essere stati accettati dai cessionari (a volte anche nel gennaio 2021) risultano non ancora utilizzati al 31 dicembre 2020.

Dan e Ranocchi — a pag. 14

Tax credit affitti, restano i nodi sull'utilizzo in caso di cessione

CREDITO D'IMPOSTA

Le risposte a Telefisco sulla possibilità di pagare i canoni nel 2021

Anche se accettati a gennaio le compensazioni con F24 sono bloccate

A cura di
Gianluca Dan
Gian Paolo Ranocchi

Regole di utilizzo del *tax credit* locazioni da parte cessionario solo parzialmente chiarite nel corso di Telefisco. Tra le risposte dell'Agenzia spicca quella relativa al superamento dell'obbligo di pagamento nel 2020 per fruire del bonus (comma 5 dell'articolo 28 del dl Rilancio) oppure quella sulle modalità di utilizzo del credito in caso di cessione dello stesso ex articolo 122 del dl Rilancio.

Al riguardo, non sono ancora di facile interpretazione le regole di utilizzo dei crediti ceduti che dopo essere stati accettati dai cessionari risultano non ancora utilizzati al 31 dicembre 2020 o che addirittura sono stati accettati nel 2021 in quanto le comunicazioni di cessione sono state inviate a ridosso del 31 dicembre dello scorso anno. Vediamo perché.

Il punto 4.3 del provvedimento del 1° luglio 2020 di approvazione del modello di comunicazione per la cessione del *tax credit*, stabilisce

che la quota dei crediti d'imposta ceduti e non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta (articolo 122, comma 3 del dl 34 del 2020).

I chiarimenti a Telefisco

L'Agenzia nel corso di Telefisco ha chiarito che il cessionario, che ha comunicato l'accettazione entro il 31 dicembre 2020 dal proprio cassetto fiscale, può comunque utilizzare il credito d'imposta acquistato in compensazione delle imposte sui redditi a saldo, relative al 2020, emergenti dalla propria dichiarazione dei redditi.

In pratica, quindi, mentre l'utilizzo del credito in compensazione con il modello F24 può avvenire orizzontalmente da parte del cessionario solo fino al 31 dicembre dell'anno di cessione, l'eventuale eccedenza di credito può comunque essere utilizzata dal cessionario nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di cessione, ma solo fino a concorrenza del saldo dell'imposta dichiarativa dovuta per lo stesso anno (in questo senso anche la circolare 14/E/2020).

Cessioni comunicate nel 2020 ma accettate nel 2021

Sono stati evidenziati dai lettori anche molti casi in cui la cessione del credito è stata comunicata dal cedente nel 2020, ma l'accettazione da parte del cessionario è avvenuta nel 2021. In questi casi, in base al

dato letterale del provvedimento, sembra che il credito si debba considerare ceduto nel 2020 con le relative limitazioni nell'utilizzo del credito. È una soluzione, però, che andrebbe meglio valutata. Si dovrebbe, infatti, considerare come momento di perfezionamento della cessione l'accettazione del credito da parte del cessionario e non solo quello di comunicazione da parte del cedente.

A supporto di questa interpretazione, la risoluzione 39/E/2020 che ha istituito i codici tributo e riguardo all'utilizzo da parte del cessionario prevede che venga indicato nel campo «anno di riferimento» del modello F24 l'anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel «cassetto fiscale» accessibile dall'area riservata del sito delle Entrate, nella sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

Anche da punto di vista civilistico, il contratto di cessione del credito ha natura bilaterale per cui per il relativo perfezionamento occorre il consenso di entrambe le parti



(cedente e cessionario), mentre è irrilevante l'accettazione del debitore ceduto. Questa soluzione aprirebbe a un utilizzo temporalmente più ampio del credito da parte del cessionario.

L'uso del tax credit a cascata

Un caso particolare di cessione del *tax credit* è quello al locatore o al concedente: la norma richiede che vi sia l'accettazione di quest'ultimo e che debba comunque essere corrisposta la differenza tra canone dovuto e credito di imposta. In altri termini viene monetizzato il bonus che diventa parte del canone di locazione: esemplificando in ipotesi di un canone mensile di 1.000 euro con credito d'imposta di 600 euro è possibile cedere i 600 euro in conto prezzo al locatore purché venga pagato il residuo canone di 400 euro.

Ci si chiede, a questo punto, se sia possibile un utilizzo del *tax credit* a cascata, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla norma: se il conduttore ha pagato interamente, ad esempio, il mese di marzo per 1.000 euro matura un Tci di 600 euro che potrebbe essere utilizzato direttamente dal conduttore, ceduto a terzi o ceduto allo stesso locatore per "pagare" i 400 euro del mese di aprile, rigenerando un credito di 600 e così via per i mesi a seguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I chiarimenti in sintesi

1

I CANONI POSTICIPATI

I tempi di pagamento

La risposta interpello n. 440/2020 ha chiarito che il Tci compete anche se il pagamento dei canoni agevolabili è avvenuto anticipatamente nel corso del 2019. Le Entrate confermano la regola che, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, il pagamento dei canoni posticipati nel corso del 2021 dà diritto all'agevolazione con possibilità di utilizzo del Tci successivamente all'avvenuto pagamento. Per la dimostrazione dell'avvenuto pagamento deve essere conservato il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.

2

I CREDITI CEDUTI

Le compensazioni

Il *tax credit* locazioni accettato entro il 31 dicembre 2020 poteva essere utilizzato dal cessionario in compensazione orizzontale in F24 e, per la parte non utilizzata, sarà utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi per compensare il debito d'imposta a saldo del 2020. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può però essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

3

LA PLATEA ESTESA

Gli effetti del Ristori

L'articolo 8 del decreto legge Ristori prevede che il Tci spetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre alle «imprese» operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'allegato 1 al decreto. Interpretando letteralmente la norma che si riferisce alle imprese sembrano escluse alcune attività che possono essere svolte nella forma del lavoro autonomo e gli enti non commerciali che, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma potevano usufruire del Tci per i mesi da marzo a giugno.